

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione nº 31 del 06/07/2016

Oggetto: Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale".

Annualità 2015. Determinazioni.

L'anno duemilasedici, (2016) il giorno sei (6) del mese di luglio (07), nella sede di Via Colitto, 7-Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente	Gult Like	
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente	sullity.	
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente	po/_	

Verbalizza il Direttore del Servizio: dott.ssa Angela Aufiero.

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale"; VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 2016 di attuazione della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11;

VISTE le domande di contributo pervenute ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2016; VISTI gli atti del procedimento in epigrafe;



PRESO ATTO delle relazioni istruttorie predisposte dal Servizio di supporto al Co.Re.Com. e agli Organismi di garanzia del 18 aprile 2016, prot. n. 4296, del 29 giugno 2016 prot. n. 7150 e del 6 luglio 2016, prot. n. 7403;

CONSIDERATO e DISPOSTO nelle sedute del 29 giugno 2016 e 6 luglio 2016 per ciascuna istanza pervenuta quanto di seguito evidenziato:

RADIO TELEMOLISE S.R.L.

L'Editore ha presentato, con un unico atto, prot. Giunta regionale n. 34316 del 25.03.2016 due istanze, dichiarando la separazione contabile per le diverse attività esercitate. Quelle per le quali ha presentato istanza per la L.R. 11/2015 riguardano attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, operatore di rete, ed emittente radiofonica Radio Luna Network. Relativamente all'attività televisiva l'editore ha dichiarato di aver presentato istanza per fruire dei contributi previsti dall'art. 45 comma 3 della L. 448/98 per l'anno 2014 e di aver già percepito dal MISE a titolo di acconto la somma di € 193.270,87.

In ottemperanza a quanto dettato ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 11/2015 il Comitato all'unanimità, esclude l'istanza di Telemolise s.r.l., presentata per l'attività di editore televisivo, dall'ammissione ai contributi.

Per quanto attiene alla richiesta di contributi per l'attività di editore di programmi radiofonici, l'editore ha dichiarato di aver presentato istanza di cui all'art. 52 comma 18 della L. 448/2001 per l'anno 2014 e che l'iter amministrativo non è ancora concluso.

In merito l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con parere assunto al protocollo al n. 5253 il 16/05/2016, ha chiarito che "sembra ammissibile il sostegno a favore dello stesso editore operante in plurimi settori, per ciascun settore, a prescindere dall'ente erogatore". Secondo l'avvocatura lo stesso titolo di cui al comma 3 del citato art. 5 si appalesa idoneo ad escludere il contributo per la stessa tipologia di attività editoriale, dunque "televisione, radiofonia, web, stampa, vanno autonomamente considerate purchè organizzate contabilmente con attività separata".

Il Comitato a maggioranza, con il voto contrario del Presidente Latessa, ritiene, alla luce del citato parere dell'Avvocatura dello stato, che deve ritenersi ammissibile la richiesta di contributi per l'attività di editore di programmi radiofonici dell'Emittente Radio Luna Network. Tuttavia tale richiesta deve essere ammessa con riserva avendo, l'editore, dichiarato di aver chiesto altro contributo per l'anno 2014 relativamente all'emittente radiofonica "Radio Luna Network" ex art. 52 comma 18 della L. 448/2001 per l'anno 2014, il cui procedimento non è ancora stato concluso.

Il voto contrario del presidente Latessa è stato reso in quanto ritiene che la legge con la locuzione "allo stesso titolo" abbia inteso far riferimento a qualunque contributo ottenuto per il sostegno all'editoria locale. Conseguentemente il limite dei 40.000,00, superato dall'editore per aver





ottenuto un contributo ex L. 448/98 (relativo alla televisione), non consente l'ammissione dell'istanza del medesimo editore neppure per quanto attiene al diverso mezzo di comunicazione della radio.

Il comitato ritiene ammissibili al contributo le spese per il personale pari ad € 8.655,15 secondo la scheda riepilogativa di cui all'allegato C) del verbale n. 30 del 6 luglio 2016.

Conseguentemente il contributo concedibile è pari a euro € 5.625,85 (65% delle spese di personale ritenute ammissibili).

Ritiene, altresì, ammissibili al contributo le spese generali pari ad euro 1.923,50, come indicate nel riepilogo spese generali e nell'elenco analitico di cui all'allegato C) del verbale n. 30 del 6 luglio 2016, contenente analitica motivazione dell'ammissione o della non ammissione. Motivazione espressa in modo sintetico attraverso lettere dell'alfabeto corrispondenti alle spese ammissibili o non ammissibili indicate nella legenda allegata a dette schede.

Conseguentemente il contributo erogabile per le spese generali è pari ad € 673,22 (35% delle spese generali ammissibili).

**1

EUROPEAN BROADCSTING COMPANY S.r.l.

L'Editore nell'istanza prot. Giunta regionale n. 34296 del 25.03.2016 ha dichiarato di aver richiesto il contributo per l'anno 2014 previsto dall'art. 45 della l. 448/98 e di aver già percepito la somma di € 150.066,00.

Il Comitato all'unanimità dispone l'esclusione della predetta istanza essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 5 comma 3 della L.R. 11/2015.

ITALMEDIA s.r.l. editrice della testata il Quotidiano del Molise.

Nell'istanza prot. Giunta regionale n. 34125 del 25.03.2016 l'editore dichiara "di non aver richiesto né ottenuto nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda, altro contributo pubblico, comunque denominato, che venga erogato allo stesso titolo da qualsiasi altro ente pubblico diverso dalla Regione Molise". Tale dichiarazione, sostanzialmente identica, è stata poi ripetuta nell'integrazione presentata con atto assunto al protocollo in data 20/05/2016 al n. 5454 nella quale parimenti vengono esclusi (dalla dichiarazione) i contributi richiesti alla Regione Molise per l'anno 2014.

Le dichiarazioni rese dall'editore nell'istanza non sono conformi a quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 lett. G) del regolamento n. 2/2016 il quale imponeva che la dichiarazione circa la richiesta di altri contributi ricomprendesse anche quelli chiesti alla Regione Molise. Tale dichiarazione è stata evidentemente chiesta dal regolamento non solo per verificare il tetto dei 40.000,00 previsto dall'art. 5 comma 3 della L.R. 11/2015 ma anche al fine di verificare che le spese per le quali si chiede il





contributo non fossero state già oggetto di altri finanziamenti, atteso che l'allegato B del Regolamento 2/2016 vieta tassativamente l'ammissione delle spese riguardanti "costi già sostenuti con il contributo di altri programmi pubblici: internazionali, comunitari, nazionali o regionali".

A prescindere da tale aspetto, che determina di per sé l'esclusione dell'istanza ex art. 5 comma 1 del Regolamento n. 2/2016, in ogni caso dall'istruttoria compiuta è emerso un ulteriore motivo di esclusione. Infatti, la predetta società risulta beneficiaria del contributo pubblico, per l'anno 2014, di € 106.667,00 concesso dalla Regione Molise, ex L.R. 28/2009, a sostegno degli editori molisani operanti nella carta stampata, come emerge dalla Delibera di Giunta Regionale n. 731/2015.

Conseguentemente l'istanza in parola deve essere esclusa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 della L.R. 11/2015.

Occorre rilevare che i contributi previsti dalla L.R. 28/2009 e della L.R. 11/2015 non sono cumulabili. Infatti l'art.6, comma 6, della legge regionale n.28/2009 vieta di poter cumulare tale agevolazione con qualsiasi altro contributo pubblico.


Ulteriormente, il limite imposto dall'art. 5 comma 3 della Legge regionale trova applicazione anche in relazione ai contributi ottenuti dalla Regione Molise in virtù della L.R. 28/2009.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato con il parere già citato ha chiarito che "la previsione regolamentare corrispondente al citato art. 5 comma 3 L.R. 11/2015 è rinvenibile nell'art. 9 regolamento 2/2016 disciplinante in modo diretto la fase transitoria e di prima applicazione della Legge Regionale 11/2015, in termini rilevanti per l'annualità 2014 ("suscettibile anche di possibile contribuzione ai sensi del precedente regime ex L.R. 28/2009 quanto alla carta stampata...), che si colloca nella linea del divieto di cumulo sine titulo di contributi in materia specifica, finalizzato a evitare sostanziali incrementi del sostegno economico pubblico per lo stesso fatto".

La dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva è in contrasto con la certificazione resa dall' INPGI, come da comunicazione del 1º luglio 2016, Prot. 18571/U dell'INPGI, assunta al protocollo del Consiglio Regionale, in data 4.7.2016, al n. 7210, nella quale si certifica che la predetta ditta non presenta uno stato di regolarità contributiva.

Per tali motivi il Comitato con il voto favorevole del Presidente Andrea Latessa e del Vicepresidente Giuseppe Mileti e con il voto contrario del Consigliere Vincenzo Cimino dispone l'esclusione dell'istanza in oggetto presentata dalla Italmedia s.r.l. ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento, il quale impone, a pena di esclusione, di rendere le dichiarazioni così come indicate nel medesimo articolo, nonché ai sensi del comma 3 del medesimo art. 5 e del comma 2, lett. f) dell'art. 4 della L.R.11/2015.





Il Consigliere Cimino motiva il proprio voto contrario affermando che: "il requisito dell'INPGI può essere sanato in qualsiasi momento fino all'erogazione del contributo e nell'annualità 2014 dalla dichiarazione INPGI emerge uno stato di regolarità per il 2014 corrispondente al bando. L'irregolarità è relativa al mese di dicembre 2015".

Il Presidente Latessa e Giuseppe Mileti hanno votato favorevolmente a tale motivo di esclusione in quanto la regolarità contributiva deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R.11/2015 e art. 5 comma 1 lettera f del regolamento n. 2/2016. In ogni caso, ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e del DPR 445/00, allorquando la dichiarazione sostitutiva resa si ponga in contrasto con la certificazione del requisito medesimo assunta dall'Amministrazione, vi è la decadenza del dichiarante dai benefici richiesti.

ITALMEDIA s.r.l. per il "Quotdianomolise.eu".

In tale istanza prot. Giunta regionale n. 34184 del 25.03.2016 tesa ad ottenere il contributo per il sito WEB l'editore ha dichiarato "di non aver richiesto né ottenuto nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la presente domanda, altro contributo pubblico, comunque denominato, che venga erogato allo stesso titolo da qualsiasi altro ente pubblico diverso dalla Regione Molise". Tale dichiarazione, sostanzialmente identica, è stata poi ripetuta nell'integrazione presentata con atto assunto al protocollo in data 20/05/2016 al n. 5456/16 nella quale parimenti vengono esclusi (nella dichirazione) i contributi richiesti alla Regione Molise per l'anno 2014.

Dette dichiarazioni non sono conformi a quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 lett. G) del regolamento n. 2/2016 il quale imponeva che la dichiarazione fosse relativa a contributi chiesti a qualsiasi Ente pubblico, includendovi quindi anche la Regione Molise. Tale dichiarazione è stata evidentemente chiesta dal regolamento non solo per verificare il tetto dei 40.000,00 previsto dall'art. 5 comma 3 della L.R. 11/2015 ma anche al fine di verificare che le medesime spese non siano state già oggetto di altri finanziamenti, atteso che l'allegato B del Regolamento 2/2016 vieta tassativamente l'ammissione delle spese riguardanti "costi già sostenuti con il contributo di altri programmi pubblici: internazionali, comunitari, nazionali o regionali".

La dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva è in contrasto con la certificazione resa dall' INPGI, come da comunicazione del 1º luglio 2016, Prot. 18571/U dell'INPGI, assunta al protocollo del Consiglio Regionale, in data 4.7.2016, al n. 7210, nella quale si certifica che la predetta ditta non presenta uno stato di regolarità contributiva.

Conseguentemente, il Comitato a maggioranza, con il voto contrario del solo Consigliere Cimino, dispone di escludere l'istanza in oggetto presentata dalla Italmedia s.r.l. ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento, il quale impone, a pena di esclusione, di rendere le dichiarazioni così

come indicate nel medesimo articolo, nonché ai sensi del comma 3 del medesimo art. 5 e del comma 2, lett. f) dell'art. 4 della L.R.11/2015.

Il Consigliere Cimino motiva il proprio voto contrario affermando che: "il requisito dell'INPGI può essere sanato in qualsiasi momento fino all'erogazione del contributo e nell'annualità 2014 dalla dichiarazione INPGI emerge uno stato di regolarità per il 2014 corrispondente al bando. L'irregolarità è relativa al mese di dicembre 2015".

Il Presidente Latessa e Giuseppe Mileti hanno votato favorevolmente a tale motivo di esclusione in quanto la regolarità contributiva deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R.11/2015 e art. 5 comma 1 lettera f del regolamento n. 2/2016. In ogni caso, ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e del DPR 445/00, allorquando la dichiarazione sostitutiva resa si ponga in contrasto con la certificazione del requisito medesimo assunta dall'Amministrazione, vi è la decadenza del dichiarante dai benefici richiesti.


Italmedia e comunicazioni di Federico Mandato.

Il documento prot. Giunta regionale n. 33059 del 23.03.2016 firmato dal dichiarante non contiene una formale istanza di ammissione al contributo, ciò determina un autonomo motivo di esclusione, atteso che Italmedia e comunicazione di F. Mandato ha inoltrato unicamente un atto contenente dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.

Qualora la predetta dichiarazione dovesse interpretarsi come richiesta di contributo per l'anno 2015 di cui alla legge regionale n. 11/15 e regolamento 2/2016, in ogni caso, la stessa deve essere esclusa per i seguenti ulteriori motivi.

La dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva è in contrasto con la certificazione resa dall'INPGI, come da comunicazione del 1º luglio 2016, Prot. 18571/U dell'INPGI assunta al protocollo del Consiglio Regionale in data 4.7.2016 al n. 7210 nella quale si certifica che la predetta ditta non presenta uno stato di regolarità contributiva.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione non è conforme, poiché incompleta, a quanto prescritto, a pena di esclusione, al punto f) del regolamento in quanto si limita a dichiarare: "Di essere in regola dei contributi previdenziali e con gli obblighi assicurativi di tutto il personale assunto" anziché: "Di essere in regola dei contributi previdenziali e con gli obblighi assicurativi di tutto il personale assunto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale dalla categoria, ovvero con gli altri obblighi di legge e con il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".



Il Comitato all'unanimità dispone l'esclusione di Italmedia e Comunicazioni di Federico Mandato per tutti i motivi innanzi indicati con la esclusione del motivo afferente la dichiarazione contrastante con la dichiarazione dell'INPGI. Tale motivo di esclusione viene deliberato a maggioranza con il solo voto contrario del consigliere Cimino, il quale dichiara quanto segue: "il requisito dell'INPGI può essere sanato in qualsiasi momento fino all'erogazione del contributo e nell'annualità 2014 dalla dichiarazione INPGI emerge uno stato di regolarità per il 2014 e 2015 corrispondente al bando. L'irregolarità è relativa a gennaio e febbraio 2016".

Il Presidente Latessa e Giuseppe Mileti hanno votato favorevolmente a tale motivo di esclusione in quanto la regolarità contributiva deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. 11/2015 e art. 5 comma 1 lettera f del regolamento n. 2/2016. In ogni caso, ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e del DPR 445/00, allorquando la dichiarazione sostitutiva resa si ponga in contrasto con la certificazione del requisito medesimo assunta dall'Amministrazione, vi è la decadenza del dichiarante dai benefici richiesti.

"ASSOCIAZIONE PRIMONUMERO CITTA' IN RETE"

Il documento prot. Giunta regionale n. 34988 del 4.04.2016 firmato dal dichiarante non contiene una formale istanza di ammissione al contributo, ciò determina un autonomo motivo di esclusione, atteso che la "Associazione Primonumero città in rete" ha inoltrato unicamente un atto contenente dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000. Qualora la predetta dichiarazione dovesse interpretarsi come richiesta di contributo per l'anno 2015 di cui alla legge regionale n. 11/15 e regolamento 2/2016, in ogni caso, la stessa deve essere esclusa per i seguenti ulteriori motivi.ff

Risulta omessa la dichiarazione prevista a pena di esclusione dall'art. 5 comma 1 lettera a) del regolamento n. 2/2016, in quanto l'Associazione ha dichiarato quanto segue: "di aver instaurato in regime di separazione contabile qualora ricorra il presupposto di cui all'art. 3 della Legge regionale". Conseguentemente non si comprende se abbia instaurato o meno il predetto regime di separazione contabile.

La dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva è in contrasto con la certificazione resa dall'INPGI, come da comunicazione del 1º luglio 2016, Prot. 18571/U dell'INPGI assunta al protocollo del Consiglio Regionale in data 4.7.2016 al n. 7210 nella quale si certifica che la predetta ditta non presenta uno stato di regolarità contributiva. Si dà atto che è pervenuto dall'INPS DURC regolare prot. INPS 3564652 con scadenza 25 ottobre 2016.

Il Comitato rileva, per quanto attiene all'ultimo motivo di esclusione, che la regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R.11/2015 e art. 5 comma 1 lettera f) del regolamento n. 2/2016. In ogni caso, ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e



del DPR 445/00, allorquando la dichiarazione sostitutiva resa si ponga in contrasto con la certificazione del requisito medesimo assunta dall'Amministrazione, vi è la decadenza del dichiarante dai benefici richiesti.

Il Comitato all'unanimità dispone l'esclusione "ASSOCIAZIONE PRIMONUMERO CITTA' IN RETE" per tutti i motivi sopra esposti.

Media e Servizi s.r.l.

Il documento prot. Giunta regionale n. 33047 del 23.03.2016 firmato dal dichiarante non contiene una formale istanza di ammissione al contributo, ciò determina un autonomo motivo di esclusione, atteso che Media e Servizi srl ha inoltrato unicamente un atto contenente dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.

Qualora la predetta dichiarazione dovesse interpretarsi come richiesta di contributo per l'anno 2015 di cui alla legge regionale n. 11/15 e Regolamento 2/2016, in ogni caso, la stessa deve essere esclusa per i seguenti ulteriori motivi.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione non è conforme, poiché incompleta, a quanto prescritto, a pena di esclusione, al punto f) del regolamento in quanto si limita a dichiarare: "Di essere in regola dei contributi previdenziali e con gli obblighi assicurativi di tutto il personale assunto" anziché: "Di essere in regola dei contributi previdenziali e con gli obblighi assicurativi di tutto il personale assunto, indipendentemente dalla tipologia contrattuale dalla categoria, ovvero con gli altri obblighi di legge e con il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

La dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva è in contrasto con la certificazione resa dall'INPGI, come da comunicazione del 1º luglio 2016, Prot. 18571/U dell'INPGI assunta al protocollo del Consiglio Regionale in data 4.7.2016 al n. 7210 nella quale si certifica che la predetta ditta non presenta uno stato di regolarità contributiva.

Il Comitato rileva, per quanto attiene all'ultimo motivo di esclusione, che la regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R.11/2015 e art. 5 comma 1 lettera f) del regolamento n. 2/2016. In ogni caso, ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e del DPR 445/00, allorquando la dichiarazione sostitutiva resa si ponga in contrasto con la certificazione del requisito medesimo assunta dall'Amministrazione, vi è la decadenza del dichiarante dai benefici richiesti.

Il Comitato all'unanimità dispone l'esclusione della ditta Media e Servizi s.r.l. per tutti i motivi innanzi indicati.







Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.r.l.

La dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva di cui all'istanza prot. Giunta regionale n. 32641 del 22.03.2016 è in contrasto con la certificazione resa dall' INPGI, come da comunicazione del 1º luglio 2016, Prot. 18571/U dell'INPGI, assunta al protocollo del Consiglio Regionale, in data 4.7.2016, al n. 7210, nella quale si certifica che la predetta ditta non presenta uno stato di regolarità contributiva.

Il Comitato rileva, per quanto attiene al predetto motivo di esclusione, che la regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R.11/2015 e art. 5 comma 1 lettera f) del regolamento n. 2/2016. In ogni caso, ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e del DPR 445/00, allorquando la dichiarazione sostitutiva resa si ponga in contrasto con la certificazione del requisito medesimo assunta dall'Amministrazione, vi è la decadenza del dichiarante dai benefici richiesti.

Per tale motivo il Comitato all'unanimità dispone l'esclusione della Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.r.l.

Teleregione srl

Il Comitato all'unanimità ritiene l'istanza prot. Giunta regionale n. 32636 del 22.03.2016 ammissibile <u>con riserva</u> ex art. 6 comma 2 del Regolamento n. 2/2016 in quanto la richiedente ha dichiarato di aver presentato la domanda per fruire dei contributi previsi dalla L. 448/98, per l'anno 2014, il cui procedimento non è ancora concluso.

Il comitato, all'unanimità, ritiene ammissibili al contributo le spese per il personale pari a € 181.935,35, secondo la scheda riepilogativa di cui all'allegato C) del verbale n. 30 del 6 luglio 2016.

Conseguentemente il contributo concedibile è pari a euro 118.277,48 (65% delle spese di personale ritenute ammissibili).

In merito alle spese generali, il Comitato all'unanimità ritiene ammissibili al contributo le spese generali pari ad euro 152.951,06, come da schede riepilogative e elenco analitico, composto da ventotto facciate, del 6 luglio 2016, di cui all'allegato C) del verbale n. 30 del 6 luglio 2016. Nell'elenco analitico accanto a ciascuna spesa è indicata la motivazione dell'ammissione o della non ammissione. Motivazione espressa in modo sintetico attraverso lettere dell'alfabeto corrispondenti alle spese ammissibili o non ammissibili indicate nella relativa legenda.

Conseguentemente il contributo erogabile per le spese generali è pari ad € 53.532,87 (35% delle spese generali ammissibili).

Cur.

EDITORIALE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.R.L.

Il Comitato ammette, all'unanimità, l'istanza all'istanza prot. Giunta regionale n. 34327 del 25.03.2016 presentata da EDITORIALE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.R.L.

Approva le spese di personale ammissibili al contributo pari a € 38.329,11 secondo la scheda riepilogativa di cui all'allegato C) del verbale n. 30 del 6 luglio 2016.

Conseguentemente il contributo concedibile è pari a euro € 24.913,92 (65% delle spese di personale ritenute ammissibili).

In merito alle spese generali, il comitato all'unanimità, ritiene ammissibili al contributo le spese generali pari ad euro 53.676,00, come indicate nel riepilogo spese generali e nell'elenco analitico composto da quattro facciate di cui all'allegato C) del verbale n. 30 del 6 luglio 2016. Nell'elenco analitico accanto a ciascuna spesa è indicata la motivazione dell'ammissione o della non ammissione. Motivazione espressa in modo sintetico attraverso lettere dell'alfabeto corrispondenti alle spese ammissibili o non ammissibili indicate nella leggenda che si allega.

Conseguentemente il contributo erogabile per le spese generali è pari ad € 18.786,60 (35% delle spese generali ammissibili).

RITENUTO di dover provvedere ai sensi della citata normativa e, in particolare dell'art. 8 della L.R. 11/205 e dell'art. 9 del Reg. reg. n. 2 /2016;

all'unanimità o a maggioranza dei propri componenti, come sopra precisato per ciascuna ditta, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

- 1. Di escludere dalla contribuzione di cui alla legge n. 11/2015 e Reg. n. 2/2016:
- RADIOTELEMOLISE s.r.l. per l'attività di editore televisivo;
- EUROPEAN BROADCSTING COMPANY s.r.l.;
- ITALMEDIA s.r.l., editrice della Testata "Il Quotidiano del Molise";
- ITALMEDIA s.r.l., per il "Quotidianomolise.eu";
- ITALMEDIA E COMUNICAZIONI di Federico Mandato;
- ASSOCIAZIONE PRIMONUMERO CITTA' IN RETE
- MEDIA E SERVIZI s.r.l.;
- COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI s.r.l.
- 2. Di ammettere con riserva, ex art. 6, comma 2 del Reg. n. 2/2016, alla contribuzione di cui alla legge n. 11/2015 e Reg. n. 272016:







- RADIOTELEMOLISE s.r.l. per l'attività di radiodiffusione;
- TELEREGIONE s.r.l.
- 3. Di ammettera alla contribuzione di cui alla legge n. 11/2015 e Reg. n. 272016:
 - EDITORIA INNOVAZIONE E SVILUPPO s.r.l.

Le predette ammissioni vengono effettuate con espressa riserva degli ulteriori controlli che verranno eseguiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento n. 2/2016.

- 4. di approvare per le ditte ammesse o ammesse con riserva i seguenti contributi concedibili:
 - RADIOTELEMOLISE s.r.l. per l'attività di radiodiffusione: Euro 5.625, 85 (65% delle spese di personale ritenute ammissibili); Euro 673,22 (35% delle spese generali ammissibili).
 - TELEREGIONE s.r.l.:
 Euro 118.277,48 (65% delle spese di personale ritenute ammissibili);
 Euro 53.532,87 (35% delle spese generali ammissibili).
 - EDITORIA INNOVAZIONE E SVILUPPO s.r.l.:
 Euro 24.913,92 (65% delle spese di personale ritenute ammissibili);
 Euro 18.786,60 (35% delle spese generali ammissibili).

La presente delibera formata da n. 11 (undici) facciate è notificata alle parti a cura della struttura, trasmessa alla Giunta Regionale ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

Il verbalizzante Direttore del Servizio dott.ssa Apgela Aufiero

Il Presidente Avv Andrea Katessao

Phy Chan